



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2724 del 2011, proposto dalla sig.ra Giuseppina Acri, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso l'avv. Lucia Lutrario in Roma, via Salaria n. 320;

contro

il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Cosenza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

le sigg.re Irene Danza ed Assunta Campilongo, non costituite in questa fase del giudizio;

***per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Calabria,
sede di Catanzaro, Sezione II, n. 177/2011, , concernente l'accesso ai
documenti;***

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e udito l'avvocato Lioi, per delega dell'avv.to Lo Polito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, rubricato al n. 1329/10, la sig.ra Giuseppina Acri impugnava l'atto n. 677/R in data 26 ottobre 2010, con la quale l'Ufficio scolastico provinciale della Calabria, ambito territoriale di Cosenza, aveva respinto la sua richiesta di accesso documentazione relativa all'utilizzazione di personale docente.

Con la sentenza in epigrafe, n. 177 in data 9 febbraio 2011, il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, respingeva il ricorso, in quanto la ricorrente aspira alla assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale integrativo, per cui non avrebbe titolo all'accesso agli atti relativi ai procedimenti di utilizzazione ai sensi dell'art. 7 dello stesso contratto.

Avverso la predetta sentenza la sig.ra Giuseppina Acri propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 2724/11, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando solo il relativo atto.

La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 7 giugno 2011.

2. L'appello è fondato.

E' pacifico che l'interesse all'esibizione di documenti amministrativi può fondarsi su un interesse differenziato anche quando questo non abbia consistenza tale da legittimare il titolare alla proposizione dell'azione giurisdizionale (C. di S., VI, 9 marzo 2011, n. 1492: la situazione "giuridicamente rilevante" disciplinata dall'art. . 7 agosto 199 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto).

Tenuto conto della particolare situazione dedotta in giudizio dall'appellante, ritiene la Sezione che a maggior ragione ella ha fondatamente chiesto di accedere agli atti, in sede amministrativa.

L'appellante, infatti, aspira all'attribuzione di un incarico di insegnamento, al quale si può aspirare sulla base di procedimenti distinti.

E' vero che ella ha presentato domanda per una sola procedura, mentre gli atti richiesti attengono ad un'altra.

Peraltro, l'art. 3 del contratto collettivo nazionale integrativo del 15 luglio 2010 ha stabilito che le operazioni di assegnazione degli incarichi avvengano secondo una sequenza operativa strutturata in: utilizzazioni, assegnazioni ed assegnazioni di sede provvisoria al personale docente.

Di conseguenza, solo l'infruttuoso esperimento di una delle procedure consente l'acquisizione di una possibilità per quanti abbiano partecipato alla successiva.

In ulteriore conseguenza, quanti abbiano partecipato alla procedura "subordinata" hanno un evidente interesse a che le assegnazioni di cattedra della procedura "prevalente" siano legittime, in quanto l'eventuale mancanza di beneficiari attribuirebbe loro le possibilità di impiego.

La domanda dell'odierna appellante si colloca in questo ambito.

L'appellante ha chiesto infatti di accedere agli atti della procedura di utilizzazione, nella parte relativa alle sedi che aveva a sua volta richiesto.

E' quindi evidente il suo interesse a conoscere gli atti che hanno in concreto inciso sulla assegnazione delle cattedre richieste sulla base del suo inserimento nella procedura di assegnazione, e a conoscere, nella specie, quelli della procedura di utilizzazione.

Giova poi precisare come all'interesse dell'appellante ad avere accesso agli atti necessari per la sua tutela giurisdizionale, o quanto meno per valutare la possibilità del suo esperimento, non si contrapponga alcuna situazione di controinteresse dei docenti nominati, non potendosi configurare alcuna lesione per altri docenti dalla doverosa ostensione di graduatorie e di nomine, rispetto alle quali non vengono in rilievo situazioni tutelabili sotto il profilo della riservatezza.

3. In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, va accolto il ricorso di primo grado, sicché per l'effetto va annullato l'impugnato provvedimento di diniego e va ordinato all'Amministrazione di esibire all'appellante gli atti richiesti, con la possibilità di estrarne copia a sue spese.

Le spese dei due gradi del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 2724/11, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, annulla l'impugnato provvedimento di diniego e ordina l'esibizione all'appellante degli atti richiesti, con la possibilità di estrarne copia a sue spese.

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dell'appellante, di spese ed onorari dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)